

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autorizzazione del Dipartimento
delle Entrate Direzione Generale
del Veneto sezione distaccata di
Treviso n°5729/RC del 12/07/1999
imposta di Bollo € 32,99

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

Prot. n. 16070

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA

LEGALE AGLI AVV.TI EMANUELE MAZZARO E ALESSANDRO TUROLLA

PER PRESENTARE RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO N.

1651.26.14.

-----TRA-----

- La Dott.ssa Luisa Greggio, in qualità di Segretario del Comune di Mogliano Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità "Comune";

-----E-----

- L'Avv. Emanuele Mazzaro del Foro di Padova, nato a (P. IVA 04258400284) con studio in Padova, Via R. Rinaldi n. 24, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista".

- L'Avv. Alessandro Turolla del Foro di Padova, nato a (C.F.) con studio in Padova, Via Alessio n. 17, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista".

- Vista la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1651.26.14, depositata il 27.10.2014, che ha riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 113.05.10 favorevole al Comune che riconosceva il diritto di ottenere il rimborso di complessivi Euro 18.000,00 oltre interessi di legge, indebitamente versati a titolo di tassa sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n.



641/1972;-----

- Dato atto che è necessario promuovere ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1651.26.14 al fine di evitarne il passaggio in giudicato e pertanto il venir meno del diritto al rimborso della tassa sulle concessioni governative, anche in ipotesi di decisione favorevole della Corte di Giustizia Europea;-----

- RICHIAMATE la D.G.C. n. 79 del 14.04.2015, il preventivo dell'Avvocato assunto al protocollo dell'Ente al n. 10141 del 08.04.2015 e la determinazione del Dirigente Settore Staff del Segretario Generale n. 227 del 20.04.2015 di approvazione del presente atto. -----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----

Art. 1 – OGGETTO -----

Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida agli Avv.ti Emanuele Mazzaro e Alessandro Turolla il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa -----

Art. 2 – DURATA -----

L'incarico è conferito fino alla definizione della controversia dinanzi alla Corte di Cassazione, salvo quanto disposto dal successivo art. 7 del presente atto.-----

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA -----

1. Il professionista si obbliga a: -----

a) prestare assistenza giuridica in ordine alla questione dedotta in giudizio, producendo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali sull'opportunità di instaurare e/o proseguire la lite, di concludere transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che,

in conseguenza del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----

b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le iniziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornarlo sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato del procedimento, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo della causa o altri diversi estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie, comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale il provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio; -----

e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito del giudizio. -----

2. Il professionista s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico e della fiducia accordata.

Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. A garanzia del corretto adempimento del mandato l'Avv. Emanuele Mazzaro comunica la propria polizza assicurativa professionale n. _____ stipulata con la

_____ mentre l'Avv. Alessandro Tuolla comunica la propria polizza assicurativa professionale n. _____ stipulata con la

4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. L'Avv. Emanuele Mazzaro comunica che



A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Mazzaro".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Tuolla".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Tuolla".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Mazzaro".

la propria posizione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata

con il N. L'Avv. Alessandro Turolla comunica che la propria posizione

previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N.

5. Il professionista s'impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mogliano Veneto per tutta la durata del presente mandato. -----

6. Il professionista non deve avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fiduciario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte. Egli non deve, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 7 del presente disciplinare. -----

Art. 4 – DOMICILIAZIONE -----


1. Il professionista eleggerà domicilio in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.-----

Art. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE -----

1. Il Comune deve provvedere al pagamento della parcella del professionista entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale della relativa fattura, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva o della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000.-----

2. Il Comune deve collaborare con il professionista al fine della miglior difesa dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale. -----

Art. 6 – SPESE LEGALI -----



1. Il corrispettivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta a complessivi Euro 2.119,80. Tale somma è quindi comprensiva degli oneri fiscali, dei costi della domiciliazione e di tutte le spese fisse necessarie per la costituzione (notifiche, copia autentica della sentenza, marca da bollo e contributo unificato per l'iscrizione al ruolo della Cassazione).-----

Nel caso in cui anche il Comune di Silea o il Comune di Carbonera, che sono state parte del giudizio di primo e secondo grado, promuovano ricorso in Cassazione avverso la medesima sentenza le competenze per l'assistenza legale si ridurranno del 33% circa e le spese fisse diminuiranno conseguentemente.-----

Tutti i rapporti economici nei confronti del Comune verranno tenuti esclusivamente dall'Avv. Emanuele Mazzaro.-----

2. Qualora il giudizio dovesse essere risolto con transazione nel corso dello stesso il compenso dovrà essere riproporzionato in considerazione della minore attività espletata dal legale.-----

3. In unica soluzione al termine del giudizio oppure a conclusione di una determinata fase del processo, il professionista verrà liquidato, previa presentazione di fattura che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972. -----

4. Il professionista deve indicare in sede di preventivo il valore della causa. -----

Art. 7 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO -----

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi: -----

- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; -----

- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della legge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale e del codice di com-



portamento dei dipendenti pubblici; -----

- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico. -----

2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con raccomandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ---

3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pregiudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato processuale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, pena il risarcimento dei danni. In caso di legittima rinuncia, il professionista ha diritto al rimborso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate, ai diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. -----



Art. 8 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -----

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'espletamento del presente mandato saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso, previa eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista. -

Art. 9– SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE -----

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del professionista. -----

2. La registrazione del presente atto verrà effettuata soltanto in caso d'uso. -----

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY -----

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della

normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente contratto. -----

2. Con il presente atto, gli avv.ti Emanuele Mazzaro e Alessandro Turolla vengono nominati "incaricati" del trattamento dei dati personali.-----

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI -----


Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni speciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA 27 MAG. 2015-----

PER IL COMUNE – Dott.ssa Luisa Greggio

L'Avv. Emanuele Mazzaro

L'Avv. Alessandro Turolla



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (obblighi del professionista), 6 (spese legali), 7 (revoca e rinuncia al mandato)-----

L'Avv. Emanuele Mazzaro

L'Avv. Alessandro Turolla

